

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 11 NOVEMBRE 1991

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 46/16

Statuto del Comune di Limone sul Garda (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 13 giugno e 16 settembre 1991 con deliberazioni nn. 9 e 18.
Esecutiva per decorrenza dei termini l'8 ottobre 1991.

STATUTO**Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI***Art. 1**Definizione*

1. Il Comune di Limone sul Garda è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

*Art. 2**Territorio*

1. Il Comune di Limone sul Garda comprende la parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Le rettifiche e le variazioni dei confini comunali potranno essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.

3. Il Comune di Limone sul Garda è parte integrante del territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano come da Legge Regionale 15 settembre 1989 n. 50.

*Art. 3**Stemma e Gonfalone*

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

2. L'apposito regolamento, adottato dal Consiglio comunale, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

*Art. 4**Finalità*

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche.

*Art. 5**Tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

*Art. 6**Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico*

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

*Art. 7**Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo; sostiene e promuove manifestazioni d'arte, di cultura e di svago.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati, da apposito regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

*Art. 8**Assistenza*

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi e ai portatori di handicap.

*Art. 9**Assetto ed utilizzazione del territorio*

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali e industriali non inquinanti.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal Consiglio comunale.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e commerciali.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, anche in collaborazione con gruppi locali di volontariato.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti di legge.

*Art. 10**Sviluppo economico*

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, con particolare riguardo all'olivicoltura; favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

4. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra commercianti, albergatori, esercenti attività turistiche, artigiani, agricoltori, lavoratori dipendenti e autonomi.

*Art. 11**Compiti del comune per servizi di competenza statale e regionale*

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale, quando siano state assicurate, con lo stesso provvedimento di delega o di trasferimento, le risorse necessarie.

*Art. 12**Programmazione economico-sociale e*

territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

*Art. 13**Partecipazione e cooperazione*

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali; a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia. Valorizza inoltre le autonome forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario.

*Art. 14**Servizi pubblici*

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione di servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale. In tal caso può prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e con le cooperative di solidarietà sociale.

Titolo II**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****I consiglieri comunali***Art. 15**Il Consigliere comunale*

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.

2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività sono stabiliti dalla legge.

*Art. 16**Doveri del consigliere*

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

*Art. 17**Poteri del consigliere*

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

*Art. 18**Dimissioni del consigliere*

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco che le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui il Consiglio comunale ne prende atto.

2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Prefetto di prendere atto delle sue dimissioni.

*Art. 19**Consigliere anziano*

1. È consigliere anziano il consigliere più anziano d'età.

*Art. 20**Gruppi consiliari*

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo gli adempimenti previsti dall'art. 22 del presente Statuto, i consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei capigruppo consiliari, anche ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

4. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo II**Il Consiglio comunale***Art. 21**Poteri*

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

*Art. 22**Prima adunanza*

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli assessori.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neoeletto entro dieci giorni dalla

proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 26 e 27 del presente Statuto.

6. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Art. 23 Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli assessori, o tra i presentatori.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 24 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 25 Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 26 Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio, non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'art. precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 27 Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non si ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono ai soli sensi art. 290 T.U.L.C.P. 1915 n. 148;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 28 Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 29 Delle votazioni

- 1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 30 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di apposite commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento disciplina la loro composizione, nonché la competenza, le procedure, i limiti e le modalità di funzionamento.

3. Alle commissioni possono essere attribuiti anche poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare, ma è esclusa l'attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi.

4. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni o possono essere invitati a prendervi parte.

Art. 31 Commissioni d'inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune, strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 32 Regolamento consiliare

1. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale con particolare riguardo alle seguenti materie:

- a) definizione delle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza;
 - b) modalità di convocazione e di notifica dell'avviso;
 - c) formulazione dell'ordine del giorno;
 - d) presidenza delle sedute;
 - e) validità delle sedute e delle deliberazioni;
 - f) modalità di svolgimento delle sedute;
 - g) procedimenti di approvazione degli atti;
 - h) sedute segrete;
 - i) votazioni a scrutinio segreto;
 - l) verbalizzazione e assistenza del segretario comunale;
 - m) funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;
 - n) numero delle commissioni consiliari e loro funzionamento;
 - o) criteri per la convocazione su iniziativa dei consiglieri;
 - p) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - q) diritto di accesso agli atti ed alle informazioni;
 - r) partecipazione di esterni per relazioni e consulenze.
2. Il regolamento ed ogni sua successiva variazione o modificazione sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo III La Giunta Comunale

Art. 33 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.
2. La posizione giuridica e le indennità previste per il Sindaco e per gli assessori sono regolate dalla legge.

Art. 34 Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal consigliere anziano.
2. Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore.
3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:
 - a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore ed illustrate dai candidati alla carica di Sindaco; le proposte, con l'allegato documento, possono essere depositate nella stessa adunanza nella quale si discute dell'elezione;
 - b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.
6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine di sessanta giorni, di cui agli artt. 34, comma 2, e 39, comma 1, lett. b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 35 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 36 Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, la Giunta comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro assessore.
4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella seduta stessa in cui si prende atto della cessazione, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.
5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, la Giunta comunale incarica il Sindaco o altro assessore ad assumerne le funzioni.

Art. 37 Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il consigliere anziano.
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.
8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 38 Dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora le dimissioni siano presentate all'adunanza della Giunta comunale o del Consiglio comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimis-

sioni, il Sindaco convoca il Consiglio comunale, per l'eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi provvede il consigliere anziano. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5, e 6 dell'art. 34 del presente Statuto.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 39

Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco e di assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, trova applicazione il disposto dell'art. 36, comma 2 del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 33 del presente Statuto.

Art. 40

Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve avere luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del presente Statuto.

Art. 41

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco, con apposito provvedimento.

5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui all'art. 36, comma 2, del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano d'età.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità. Il Sindaco lo ritenga opportuno.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni che sono state conferite ad ogni assessore e le successive modifiche.

8. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici.

9. Forniscono ai dirigenti dell'ente o ai responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivi.

Art. 42

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 43

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa pure l'ordine del giorno della seduta.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta può partecipare su invito del Sindaco, senza diritto di voto, il revisore dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori.

7. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale le cui competenze e responsabilità sono previste dalla legge.

Capo IV Il Sindaco

Art. 44

Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, Ufficiale di governo, Autorità sanitaria locale ed Autorità di pubblica sicurezza.

2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito in tutti i suoi compiti dal Vice Sindaco o dall'assessore anziano, come previsto dall'art. 41, comma 5, del presente Statuto.

4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra, in tutti i casi previsti dalla legge ed in ogni manifestazione pubblica in cui sia chiamato a rappresentare il Comune.

6. Il Sindaco è eletto contestualmente alla Giunta secondo le procedure previste dall'art. 34 del presente Statuto.

Art. 45

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

- d) indice i referendum comunali;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio comunale;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;
- l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- m) promuove e coordina le attività di protezione civile;
- n) sovrintende al servizio di polizia municipale;
- o) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) adempie ad altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dallo Statuto;
- q) qualora il Consiglio comunale non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2 lettera n) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, sentiti i capigruppo provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza;
- r) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- s) emette i provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
- t) adotta ordinanze ordinarie.

Art. 46

Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 47

Principi

1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica

ca di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale.

2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della Comunità.

3. Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro dell'attività amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e i tempi di una decisione, che dovrà, tra l'altro, anche assumere i caratteri della tempestività, in un contesto di snellimento e di accelerazione delle procedure, così come previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della successiva del 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Comune attua le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della Comunità.

5. In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241, adegua, inoltre, la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, nonché il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 48

Istituti della partecipazione

1. Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:

- a) la valorizzazione delle libere forme associative;
- b) la promozione degli organismi di partecipazione e di consultazione;
- c) istanze, petizioni e proposte;
- d) il diritto di azione popolare;
- e) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- f) il diritto di informazione e di accesso agli atti;
- g) il diritto di accesso alle strutture.

Art. 49

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.

2. Determina per le associazioni spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle commissioni consiliari, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; le procedure e le modalità del loro coinvolgimento sono previste nel regolamento consiliare.

3. Sono istituite consulte di tutte le associazioni, distinte nei settori, di cui al primo comma del presente articolo; esse sono riunite almeno una volta all'anno su iniziativa dell'assessore competente per materia e, quando necessario, su richiesta motivata del presidente di una associazione.

4. Compito della consulta è quello di concorrere a formulare pareri, proposte, studi, ricerche ed iniziative; in particolare, le è affidata la funzione di proporre anno per anno il piano coordinato delle attività, secondo lo specifico settore.

5. Tale piano dovrà contenere le iniziative di maggiore rilevanza, l'ente promotore, i destinatari, l'epoca di attuazione, gli obiettivi, le risorse, i costi e le modalità organizzative.

6. I piani coordinati saranno sottoposti per conoscenza al Consiglio comunale e costituiranno parte integrante degli atti deliberativi concernenti i contributi finanziari da destinare alle associazioni, secondo le risorse dell'Ente e secondo i criteri precedentemente stabiliti.

7. La consulta è composta dai presidenti, o loro delegati, di tutte le associazioni del settore.

*Art. 50
Comitati di gestione*

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali ad esempio scuole materne, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di assistenza e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione e adottare un proprio regolamento per definire funzioni, organi rappresentativi e mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione, che è inviata al Consiglio comunale.

*Art. 51
Consultazioni e partecipazioni*

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, associazioni fra commercianti, albergatori, esercenti attività turistiche, artigiani, agricoltori, lavoratori dipendenti ed autonomi e le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

3. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini in ordine agli indirizzi programmatici per l'erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilievo attraverso apposite pubblicazioni periodiche, manifestazioni, organi di stampa e radio-televisioni locali.

4. In ordine a particolari e rilevanti problemi, su iniziativa del Consiglio comunale e secondo procedure semplici e snelle da esso stabilite volta per volta, possono essere organizzate forme di consultazione diretta degli elettori attraverso schede o questionari recapitati a domicilio; essi saranno poi riconsegnati dai cittadini nelle sedi o negli uffici precedentemente stabiliti.

*Art. 52
Istanze, petizioni e proposte*

1. Gli elettori singoli o associati del Comune possono rivolgere istanze e petizioni sia al Consiglio che alla Giunta con riferimento ai problemi di rilevanza generale.

2. Agli stessi è riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi elettivi proposte o schemi di deliberazione, secondo le rispettive competenze.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la segreteria comunale, che è tenuta a dare immediata comunicazione al Sindaco.

4. L'organo, che ha per legge e per Statuto competenza in ordine alla decisione ed alla risposta, è tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro trenta giorni dalla data di protocollo, apposta a cura dell'ufficio di segreteria sul testo dell'istanza o della petizione o della proposta di deliberazione.

5. Agli interessati deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni assunte.

*Art. 53
Diritto d'iniziativa*

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte, redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione iscritta alle liste elettorali risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;

b) tributi, tariffe, bilancio, piani finanziari;

c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;

d) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

e) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;

f) espropriazione per pubblica utilità;

g) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

*Art. 54
Procedura per l'approvazione della proposta*

1. L'apposita Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

*Art. 55
Referendum consultivo*

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 53, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo della popolazione iscritta alle liste elettorali, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

**Capo II
Partecipazione al procedimento amministrativo**

*Art. 56
Diritto di partecipazione al procedimento*

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 57

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionamento responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

Capo III**Diritto d'accesso e di informazione**

Art. 58

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso l'ufficio di segreteria sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia dei regolamenti comunali.

Art. 59

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Art. 60

Funzionamento della pubblica amministrazione e ruolo del Consiglio

1. In relazione al primo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che indica nel Consiglio l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, e al primo comma dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, il Consiglio comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione locale.

2. Ogni consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, al Sindaco e al segretario comunale, secondo le rispettive competenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione.

3. Il Sindaco e il segretario comunale sono tenuti ad assumere i relativi provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente, e a dare comunicazione agli interessati in ordine alle decisioni assunte.

4. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento dell'amministrazione e sulle iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali.

5. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, as-

sume le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Titolo IV**L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL
COMUNE****Capo I****L'Amministrazione comunale**

Art. 61

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune organizza i propri servizi e gli uffici in maniera autonoma e coerente con la struttura del territorio, con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici e sociali, decisi dal Consiglio comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione.

3. Informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, che competono agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, che spettano al segretario comunale, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio.

4. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze dei cittadini e degli interessati con sollecitudine e con tempestività, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e dal conseguente regolamento attuativo.

Art. 62

Ordinamento dei servizi e degli uffici

1. Il Comune provvede, nell'ambito della propria competenza, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. Con apposito regolamento organizza le funzioni, i compiti ed i servizi, nonché il relativo ordinamento degli uffici, secondo un criterio di funzionalità e di piena autonomia, così come previsto dall'art. 61 dello Statuto.

Art. 63

Forme di gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale delibera la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche, e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalenza di capitale pubblico comunale.

2. La costituzione ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono regolati dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La gestione dei servizi in economia potrà avvenire anche attraverso prestazioni, opportunamente regolate, rese da pensionati, nel rispetto della normativa vigente, ad esempio nei settori riguardanti la sorveglianza nelle scuole, l'assistenza sugli scuolabus, i compiti di piccola manutenzione del verde pubblico, le affissioni, l'assistenza ad anziani, handicappati o ad altre categorie emarginate, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari.

Capo II Forme associative

Art. 64 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, Province ed altri enti pubblici, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 66 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici, il Sindaco può approvare appositi accordi di programma, secondo le modalità stabilite dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo III Organizzazione del personale

Art. 67 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Consiglio comunale disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 68 Stato giuridico del personale dipendente

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati con accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

2. La legge disciplina le modalità di accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato.

4. È istituita una commissione di disciplina, composta dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente di livello apicale designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 69 Determinazione degli organici

1. Il Consiglio comunale delibera la consistenza dei ruoli organici complessivi dei dipendenti in armonia con la propria organizzazione dei servizi e degli uffici.

2. Con proprio atto la Giunta provvede al conferimento della titolarità degli uffici, in coerenza con la dotazione organica del personale e con l'ordinamento organizzativo, di cui all'art. 62, secondo comma, del presente Statuto.

3. Il Consiglio comunale verifica ed aggiorna annualmente la consistenza dei ruoli organici con riferimento alla quantità ed alla qualità dei servizi; la Giunta provvede a garantire la copertura dei posti vacanti secondo le disponibilità previste in bilancio.

Art. 70 I responsabili dei servizi e degli uffici

1. Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed all'interno della consistenza dei ruoli organici complessivi, di cui al primo comma dell'art. 69, sono previsti posti di responsabili con adeguata ed elevata specializzazione, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni previste dall'art. 53, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata del Consiglio comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 71 Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Esse verranno avviate secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 67 del presente Statuto.

Art. 72 Il regolamento del personale

1. Sono disciplinate con il regolamento del personale le seguenti materie:

- a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- b) i criteri per la formazione professionale, l'addestramento e l'aggiornamento;
- c) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
- e) le responsabilità e i doveri dei dipendenti;
- f) l'orario di lavoro;
- g) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso agli atti;
- h) tutto quanto previsto dalla legge e dallo Statuto e che costituisca specifica materia di regolamento.

Capo IV Il Segretario comunale

Art. 73 Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 74 Funzioni del segretario

1. Il segretario comunale svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente.

Titolo V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 75 *Ordinamento*

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 76 *Demanio e patrimonio*

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.

Art. 77 *Attività finanziaria del Comune*

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

Art. 78 *Contabilità comunale: il bilancio*

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

5. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 79 *Contabilità comunale: il conto consuntivo*

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.

Art. 80 *I contratti*

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza, precisata nel regolamento di cui al comma precedente.

4. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'assessore delegato.

5. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 81 *Revisione economico-finanziaria*

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore scelto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore, in conformità alle norme del regolamento contabile, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione, di cui al precedente terzo comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 82 *Controllo economico della gestione*

1. Il segretario comunale o i responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze il segretario comunale o i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla Giunta comunale.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, assume o propone al Consiglio i relativi rimedi.

Art. 83 *Tesoreria*

1. Il Comune ha un proprio servizio di Tesoreria.

2. I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di contabilità, di cui all'art. 78 dello Statuto.

3. Il Comune ha un proprio servizio di Economato con apposito regolamento.

Titolo VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 84 *Ambito di applicazione dei regolamenti*

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 85

Adozione dei regolamenti

1. È prevista nello Statuto l'adozione dei seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento per l'uso dello stemma e del gonfalone;
 - b) Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;
 - c) Regolamento del Consiglio comunale;
 - d) Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti;
 - e) Regolamento del personale dipendente;
 - f) Regolamento per l'inventario ed il patrimonio;
 - g) Regolamento di contabilità;
 - h) Regolamento dei contratti;
 - i) Regolamento del diritto d'iniziativa popolare;
 - l) Regolamento di economato;
 - m) Regolamento per l'utilizzo di strutture, servizi e impianti.

2. I provvedimenti relativi devono essere adottati dal Consiglio comunale.

3. In via transitoria, e fino alla approvazione definitiva dei Regolamenti sopra indicati, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Art. 86

Procedimento di formazione e adozione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale e ai sensi dell'art. 53 del presente Statuto, ai cittadini.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 87

Approvazione dello Statuto e sue variazioni

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle modifiche statuarie.

Art. 88

Entrata in vigore dello Statuto

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto del Comune di Limone sul Garda è pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

3. In prima attuazione, lo Statuto è inviato ad ogni famiglia del Comune di Limone sul Garda. Il regolamento, che disciplina l'accesso agli atti, stabilisce i criteri per il rilascio di copia a chiunque ne faccia richiesta.

Titolo VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 89

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Tel. 02/67654071
Direttore responsabile: Dott.ssa GRAZIA FAVOLE
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/332160
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977